ADESIONE ALL'ACCORDO EUROPEO SULLE GRANDI STRADE A TRAFFICO INTERNAZIONALE (AGR), CON ALLEGATI, APERTO ALLA FIRMA A GINEVRA DAL 15 NOVEMBRE 1975 AL 31 DICEMBRE 1976, E SUA ESECUZIONE

Art. 11 (Accordo)

Denuncia dell'Accordo e cessazione della sua validita

Ogni Parte contraente potra' denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale. La denuncia prendera' effetto un anno dopo la data in cui il Segretario generale ne avra' ricevuta la notifica.

Versione in vigore dal 20 gennaio 1981, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Adesione all'accordo europeo sulle grandi strade a traffico internazionale (AGR), con allegati, aperto alla firma a Ginevra dal 15 novembre 1975 al 31 dicembre 1976, e sua esecuzione
Estremi	Legge 29 novembre 1980, n. 922
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 1981

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/adesione-all-accordo-europeo-sulle-grandi-strade-a-traffico/accordo-art-11-denuncia-dell-accordo-e-cessazione-della-sua-validita

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it